

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|  |  |
|--|--|
| Dott. Giuseppe Marziale .....          | Presidente   |
| Avv. Bruno De Carolis .....            | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio ..... | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| Prof. Avv. Gustavo Olivieri. ....      | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore) |
| Prof. Avv. Bruno Capponi... ..         | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato  |

nella seduta del 18.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

## FATTO

La società ricorrente, titolare di un conto corrente affidato per elasticità di cassa fino ad euro 50.000, lamenta l'applicazione da parte della banca di tassi d'interesse eccessivamente onerosi. La malattia e il decesso del precedente amministratore avrebbero impedito alla società, nel periodo che va dal 2006 al settembre 2009, di rinegoziare le condizioni del fido con la banca. La ricorrente fa inoltre presente di aver comunque manifestato la sua disponibilità a chiudere il debito con una richiesta di "saldo e stralcio" con lettera del 24/11/2009, e di non aver ricevuto alcuna risposta formale, nonostante abbia esplicitamente richiesto un riscontro entro il dicembre 2009, in modo da *"non far scattare un successivo trimestre, andare fuori fido e pagare ulteriori interessi"*. Pertanto, la società ricorrente chiede:

- a) la restituzione degli interessi applicati sul fido da settembre 2006 a settembre 2009;
- b) un risarcimento danni in quanto, con riguardo al primo periodo, la banca avrebbe “sfruttato l’incapacità di agire” del precedente amministratore, “per **grave malattia e ricovero all’estero per l’anno 2006/07**” e, con riguardo al secondo periodo, perché la banca si sarebbe “avvalsa della morte” del precedente amministratore e del “*relativo blocco dell’eredità in cui nessuno (...) aveva i poteri per trattare l’applicazione dei tassi e delle aliquote*”. Il ricorrente sottolinea che “*i tassi e le aliquote*” sarebbero stati talmente alti che l’intermediario sarebbe stato costretto “*a stornare regolarmente gli addebiti delle spese e (...) scrivere su ogni estratto conto “importo rettificato in decurtazione rispetto al valore calcolato in osservanza alle normative antiusura*”;
- c) copia delle comunicazioni delle variazioni di tasso dell’anno 2007 e 2008.

A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso una nota (“estratto conto in sintesi”) in cui, sulla base dell’esame degli estratti conto da ottobre 2006 a settembre 2009, ha provveduto a sintetizzare i tassi e le aliquote praticate sul finanziamento negli anni dal 2006 al 2009. Dalla nota risulta che nel periodo considerato (2006-2009) le spese a vario titolo sostenute per il conto corrente sarebbero complessivamente pari a 22.884,87 euro.

La banca resistente, dal canto, suo, chiede il rigetto del ricorso sostenendo di avere sempre agito secondo le norme vigenti sia per quanto riguarda il tasso soglia relativo agli interessi usurari, sia per quanto concerne la comunicazione alla clientela delle variazioni relative alle condizioni economiche praticate.

La banca fa inoltre presente che il rapporto controverso è ormai in via di estinzione avendo la ricorrente provveduto al pagamento di euro 53.000 a copertura della sua esposizione debitoria complessiva.

## DIRITTO

La prima questione da affrontare riguarda l’arco temporale delle contestazioni avanzate dalla ricorrente, le quali vanno dal 2006 al settembre 2009.



Per i comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007 l'ABF, in base alla disciplina vigente, non è competente a pronunciarsi.

Per i comportamenti successivi a tale data, la ricorrente lamenta un comportamento non corretto della banca nell'applicazione dei tassi d'interesse e degli altri oneri di tempo in tempo corrisposti dalla società sul fido accordato.

Si rende quindi necessario verificare se la banca abbia osservato nella propria condotta le specifiche normative in materia di determinazione dei tassi d'interesse degli altri oneri connessi alla utilizzazione di un'apertura di credito da parte del correntista oltre al più generale dovere di correttezza e buona fede previsto dal codice civile in materia di contratti.

Per quanto concerne il principio di correttezza e buona fede previsto dalle norme sui contratti in generale, non sembra che la banca abbia approfittato della situazione di difficoltà nella quale la società si era venuta a trovare in conseguenza prima della malattia e poi del decesso del suo amministratore.

Per quanto concerne la verifica del rispetto dei tassi soglia di tempo in tempo applicabili, la ricorrente non ha fornito la prova del loro superamento da parte della banca, la quale ha da parte sua ha negato qualsiasi addebito sotto questo profilo.

Dalla relazione istruttoria è emerso, tuttavia, che nel tasso soglia non era stata calcolata la CMS.

Peraltro, tale omissione non sembra imputabile alla banca, in quanto tale comportamento era conforme alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia a quel tempo in vigore.

A diversa conclusione si deve invece pervenire con riferimento all'applicazione della commissione di massimo scoperto che, sebbene contrattualmente prevista, è sempre stata applicata pur in assenza di un effettivo sconfinamento rispetto al fido accordato. Pertanto, in conformità a quanto stabilito da numerose sentenze di merito, l'applicazione di tale commissione appare nella specie priva di una valida giustificazione causale e deve pertanto ritenersi invalida.

Di conseguenza, la banca deve restituire alla ricorrente quanto da questa pagato a titolo di commissione di massimo scoperto dall' 1/1/2007 fino al 31/12/2009, quando la CMS è stata sostituita in seguito alla comunicazione della banca con altro tipo di commissione. L'importo da restituire alla ricorrente viene quantificato in euro 4.050,00 comprensivi di interessi e rivalutazione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 540 del 17 giugno 2010

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE